

ALLEGATO 2

CORRISPONDENZA TRA COMUNE DI LUCCA

ED

AUTORITA' GARANTE della CONCORRENZA e del MERCATO

COMUNE DI LUCCA 21 Giugno – prot. 65923/2016

AGCM 9 Novembre – prot. 123140/2016

COMUNE DI LUCCA 23 Dicembre – prot. 143173/2016

AGCM 31 Gennaio – prot. 11990/2017



Spett.le AGCM

Alla c.a. del Segretariato Generale

Cons. Roberto Chieppa

Direzione Istruttoria Energia e Industria di Base

Alla c.a. del Direttore, dott.ssa Valeria Amendola

PEC protocollo.agcm@pec.agcm.it

e, p.c.

Lucca Holding Spa

c.a. Dr. Andrea Bortoli

PEC luccaholdingspa@pec.it

Comune di Lucca Ufficio Gabinetto del Sindaco

c.a. Dr. Alberto Bertolaccini

Sede

Oggetto: Gesam Spa – esposto all’AGCM del Consigliere Comunale Mauro Macera

In relazione alle competenze istituzionali di codesta Autorità, si segnala quanto segue: in data 12 Giugno 2016 si è appreso dalla stampa locale (cfr. ritaglio allegato) che un componente del Consiglio Comunale di questo Comune avrebbe inviato un esposto a codesta Autorità per segnalare possibili implicazioni anti-competitive di un accordo, attualmente solo in fase di studio, tra Lucca Holding Spa e Toscana Energia Spa per il rafforzamento, in qualità di attuali maggiori azionisti, dell’impresa comune “Gesam Spa”. La Società Gesam Spa esercita in via prevalente, ma non esclusiva, attività di servizio pubblico di distribuzione del gas in otto Comuni della provincia di Lucca.

Pertanto questa Amministrazione Comunale ritiene opportuno informare codesta Autorità che l’ipotesi di un accordo con Toscana Energia prende spunto dal “*Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Lucca ai sensi dell’art. 1 comma 611 della L. n. 190 del 23.12.2014*” approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 17/2015. Detto “Piano Operativo” mira, tra l’altro, proprio a rimuovere da

U
COMUNE DI LUCCA
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N. 0065923/2016 del 21/06/2016
Classificazione 1.15.1

Gesam Spa tutte le varie attività aziendali non inerenti alla distribuzione del gas, mediante un'operazione di "scissione asimmetrica", attualmente all'esame dell'ANAC, per effetto della quale tutte le attività "spurie" verrebbero collocate in una nuova società *in house*, "beneficiaria" della scissione, interamente ricadente sotto il controllo del Comune di Lucca.

L'ipotesi di accordo con Toscana Energia riguarda la società "scissa" e prevede un pianificato percorso di rafforzamento tecnico e patrimoniale che la specializzi nel solo settore della distribuzione del gas e la qualifichi in relazione a moderne e riconosciute esigenze industriali del servizio.

Ancor prima di sottoporre al Consiglio Comunale l'ipotesi in argomento, questa Amministrazione si era preoccupata, per il tramite di Lucca Holding Spa e della stessa Toscana Energia Spa, di farne valutare da parte di qualificati Studi Legali la piena conformità, tra le altre cose, al diritto della concorrenza.

Da tali approfondimenti è risultato che l'operazione allo studio, qualora venisse effettivamente attuata, non supererebbe le soglie rilevanti per la comunicazione preventiva delle concentrazioni né implicherebbe violazioni al divieto di intese restrittive.


In ogni caso, allo scopo di assicurare la massima e piena collaborazione istituzionale per le ulteriori verifiche che codesta spettabile Autorità volesse compiere, lo scrivente e gli Uffici dell'Amministrazione (Rif. Dr. Alberto Bertolaccini, tel 328.1768295 mail abertolaccini@comune.lucca.it) sono a completa disposizione per fornire ogni informazione ritenuta utile. Analoga disponibilità sarà garantita dagli uffici di Lucca Holding Spa che legge per conoscenza (Rif. Dr. Andrea Bortoli, tel. 348.6541713, mail: andrea.bortoli@lucacaholdingspa.it).

I miei più rispettosi saluti.

Lucca, 21 giugno 2016

Il Sindaco di Lucca

Prof. Alessandro Tambellini



LA VICENDA DOPO L'«ANAC», ARRIVA UNA NUOVA MOSSA DI FORZA ITALIA

Gesam, un esposto anche all'«Antitrust»

Ancora nel mirino la cessione delle quote a Toscana Energia



ANNUNCIO Il consigliere comunale Mauro Macera

LA BATTAGLIA sulla Gesam non si ferma. Dopo quello all'Anac (Autorità anti-corrruzione) Forza Italia ha presentato un esposto anche all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'AntiTrust). L'annuncio a sorpresa arriva dal consigliere comunale di Forza Italia, Mauro Macera. «Sì, ho inviato un esposto dettagliato per far luce e avere garanzie sul futuro di Gesam nell'interesse dei lavoratori e della città di Lucca - sottolinea -. L'amministrazione Tambellini, portando avanti il progetto di scissione asimmetrica, ha sempre sostenuto con logica consequenziale un

accordo da sottoscrivere con Toscana Energia in previsione della gara del gas. Questo accordo non sembra essere stato sufficientemente approfondito in merito all'aspetto della libera concorrenza nel mercato della distribuzione del gas». Secondo Forza Italia, in questi due anni «di inutile operato», Tambellini e Bortoli avrebbero dovuto richiedere preventivamente un parere all'Antitrust sull'intera operazione da loro ideata. «Hanno invece investito tempo e risorse economiche pubbliche a loro tutela attraverso pareri legali facilmente smontabili

- aggiunge Macera -. Oggi, seppure tale accordo con Toscana Energia risulti scaduto il 10 maggio, ho sottoposto i documenti alla valutazione dell'Antitrust, affinché sia fatta chiarezza sulla strategia messa in campo da Tambellini e Bortoli. L'accordo stabilito con Toscana Energia, sancisce la definitiva scomparsa di Gesam e la espone Gesam a possibili futuri ricorsi da parte di Società concorrenti nella gara del gas. Rilanciamo anche in questa occasione le soluzioni alternative da noi più volte proposte per partecipare alla gara del gas attraverso la costituzione di un Ati, eventualmente anche con Toscana Energia.



COMP. : DIR. SETT. 1
COPIA : ASS. CECCHETTI
ASS. LEMUCCHI
SINDACO



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

SEGNALAZIONE

ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287

relativa alla

deliberazione Consiglio Comunale di Lucca n. 17 del 31/03/2015 con la quale è stato approvato il "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dal Comune di Lucca e relazione tecnica"

inviata al

Sindaco del Comune di Lucca

E
COMUNE DI LUCCA PROTOCOLLO GENERALE Protocollo N.0123140/2016 del 09/11/2016 Classificazione 4.5.1

*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

Rif. n. S2657

11/19/15 Roma

Spazza G. Ind. 6/10 Tel. 05225211

Al Sindaco del Comune di Lucca
Via Santa Giustina, 6 - Palazzo Orsetti
55100 Lucca
PEC: comune.lucca@postacert.toscana.it

Nell'esercizio del potere di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende formulare alcuni rilievi riguardo ai possibili effetti restrittivi della concorrenza derivanti dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Lucca n. 17 del 31/03/2015 con la quale è stato approvato il "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dal Comune di Lucca e relazione tecnica". In particolare, il piano medesimo prevede un riassetto delle partecipazioni della società Gesam Spa (di seguito Gesam), società attiva nella distribuzione di gas e – sia direttamente che indirettamente – in altre attività tra cui lo svolgimento di alcuni servizi pubblici, della quale il Comune di Lucca, attraverso la capogruppo Lucca Holding Spa, detiene oggi una partecipazione di maggioranza. Al riguardo, nel piano si legge che, previo consenso degli altri soci di Gesam Spa (rappresentati dalla società Toscana Energia Spa e dal comune di Capannori (LU)), il Comune intende procedere a tale riassetto attraverso una scissione asimmetrica di Gesam. Con la approvazione del Piano, pertanto, la delibera dà mandato alla Lucca Holding di attuare la scissione mediante "un'opportuna sequenza di operazioni straordinarie", che di fatto implicano la ricerca di un accordo con gli altri soci di Gesam.

Dalle interlocuzioni successive è poi emerso che, secondo gli accordi in via di perfezionamento con i soci, la scissione asimmetrica della stessa Gesam porterebbe al trasferimento di alcuni asset della società al di fuori della stessa, riconducendo la proprietà di tali asset al 100% al Comune di Lucca, sia

LU
COMUNE DI LUCCA PROTOCOLLO GENERALE Protocollo N.0123140/2016 del 09/11/2016 Classificazione 4.5.1

direttamente che indirettamente. Al tempo stesso, l'accordo con gli attuali soci di Gesam porterebbe ad una modifica della quota detenuta dal comune nella società scissa, fino ad arrivare al 20% del totale e dunque alla perdita del controllo.

In merito a tali operazioni, che richiedono la stipula di accordi sia con il socio pubblico (il comune di Capannori, che detiene lo 0,31% delle azioni di Gesam) sia soprattutto con il socio privato Toscana Energia Spa, che detiene il 40% delle azioni della società, l'Autorità intende ricordare che un ente pubblico come il Comune di Lucca, al fine di preservare la concorrenza e la parità di trattamento con soggetti privati tra loro in competizione sui rispettivi mercati, deve aver cura di garantire, nella esecuzione di operazioni suscettibili di comportare la cessione di partecipazioni pubbliche, la più ampia partecipazione possibile per la presentazione di eventuali offerte, laddove le stesse siano praticabili, assicurando comunque, in ogni caso, la massima pubblicità, trasparenza e non discriminazione. Detti principi, più volte affermati dalla normativa e dalla giurisprudenza, risultano oggi peraltro puntualmente ribaditi nell'art. 10 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", articolo che l'Autorità invita codesto Ente a rispettare scrupolosamente nella esecuzione di tutte le operazioni attraverso le quali intenderà operare il riassetto delle proprie partecipazioni societarie.

L'Autorità invita altresì codesta amministrazione a comunicare entro 45 giorni le iniziative che intenderà intraprendere per assicurare le corrette dinamiche concorrenziali nello svolgimento delle suddette operazioni.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente segnalazione, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

COMUNE DI LUCCA
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. 66116 N. 0123140/2016 del 09/11/2016
Classificazione 4.3.1

Lu



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Ing. Carlo Bardini

PEC protocollo.agcm@pec.agcm.it

e p.c.

Lucca Holding Spa

Dr. Andrea Bortoli

PEC luccaholdingspa@pec.it

Gesam Spa

Prof. Ugo Fava

PEC gesamspace@pec.gesam.it

OGGETTO: segnalazione n. S. 2657

A riscontro della vostra segnalazione n. S. 2657 del 9 novembre 2016, comunico le iniziative che il Comune di Lucca intende intraprendere per assicurare le più ampie dinamiche concorrenziali rispetto al riassetto della partecipata Gesam Spa e delle sue controllate.

Per questo ho richiesto al Segretario Generale dell'Ente ed ai Dirigenti interessati una relazione, che trasmetto in allegato, utili per l'aggiornamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31 marzo 2015.

Ci sarebbe ora gradito ricevere da codesta rispettabile Autorità una nota circa le criticità rilevate o non rilevate, in modo da poterci consentire di avanzare nel procedimento di approvazione dello schema di riordino prefigurato per Gesam Spa e le sue controllate.

Rimanendo a completa disposizione per ogni informazione, porgo i miei più distinti saluti.

Lucca, 23 dicembre 2016

Il Sindaco di Lucca

Prof. Alessandro Tambellini

Al Sig. Sindaco

Oggetto: riscontro alla segnalazione relativa alla deliberazione Consiglio Comunale di Lucca n. 17 del 31/03/2015 con la quale è stato approvato il "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dal Comune di Lucca e relazione tecnica"

L'Autorità con segnalazione rif. N. S2657, acquisita al protocollo dell'Ente in data 9.11.2016, chiede all'Amministrazione come questa intenda procedere rispetto alle osservazioni dedicate al complesso degli atti sottoposti alla sua attenzione, ovvero, nello specifico, alla deliberazione C.C. n. 17 del 31 marzo 2015, e alle successive interlocuzioni conseguenti l'acquisizione della determinazione dell'Amministratore Unico di L.H. s.p.a. n. 11/2016.

Con la segnalazione vengono formulati alcuni "rilevi" riguardo ai possibili effetti restrittivi della concorrenza derivanti dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Lucca n. 17 del 31.03.2015.

La deliberazione C.C. n. 17 del 31 MARZO 2015, formalizzava - tra l'altro - l'indirizzo "a Lucca Holding SpA di autorizzare Gesam SpA ad attuare, mediante un'opportuna sequenza di operazioni straordinarie che il proprio Consiglio di Amministrazione potrà proporre, la separazione del patrimonio attuale tra una società "mista", consistente nel ramo oggi esercente attività di distribuzione del gas ed una distinta società, totalmente partecipata da Lucca Holding SpA, esercente i servizi pubblici o strumentali a suo tempo affidati dal Comune di Lucca a Gesam SpA o a sue controllate", oltre a quello di "adoperarsi per eliminare, per quanto possibile senza esborsi economico-finanziari, tutte le situazioni di partecipazioni indirette (partecipate di partecipate) all'interno del Gruppo" riferibile a Lucca Holding S.p.A.

Chiaro l'indirizzo di riportare a norma l'affidamento e l'esercizio di alcuni servizi pubblici e strumentali affidati direttamente a Gesam s.p.a. che - in un caso - avevano dato origine alla costituzione di una società di scopo (*Gesam Energia s.p.a. posseduta al 100% dalla stessa Gesam s.p.a.*).

Peraltro, l'operazione non riguarda più la società di scopo "Gesam Gas & Luce S.p.a." - società che opera su un mercato libero - che non sarà quindi oggetto dell'operazione di scissione e resterà incardinata in Gesam s.p.a., in attesa di poter assumere decisioni specifiche al riguardo, dovendo tener conto della problematica posta (o ribadita) dal recente decreto Madia, che non sembra contemplare la possibilità per un Comune di esercitare qualsiasi funzione in società di esclusiva attività commerciale quale appunto Gesam Gas & Luce.

L'obiettivo - in presenza di contratti e di soggetti giuridici costituiti - avrebbe dovuto misurarsi in primo luogo con la posizione del socio privato di Gesam s.p.a. e

poter contare su adeguate risorse finanziarie dello stesso Comune di Lucca che aveva indicato nella soluzione *in house* della società totalmente partecipata da LH s.p.a. come ambito di atterraggio degli affidamenti relativi al “servizio cimiteri” ed al “servizio energia+calore+ illuminazione pubblica” .

Lucca Holding s.p.a. in data 8 febbraio 2016 acquisisce dal Presidente di Gesam S.p.A. un’ipotesi di “progetto di scissione” (*parziale non proporzionale*) della stessa Gesam SpA, costruita sulla base di valori (*di concambio azionario*) riferiti alla data del 30 Settembre 2015, stimati da un Advisor indipendente, al quale era stato richiesto di effettuare le sue valutazioni secondo equità.

In buona sostanza lo scenario prefigurato nell’ipotesi, prevede che l’indennizzo che sarebbe stato comunque richiesto per la “sottrazione” di un servizio e del relativo complesso aziendale, sarebbe stato *giocato* mediante la cessione diretta di un pacchetto di azioni di Gesam s.p.a. da parte di LH s.p.a. in favore dei soci di minoranza: tutto ciò senza far venire meno, in questa fase, la natura originaria di Gesam s.p.a. ovvero quella di una società a prevalente capitale pubblico locale, sancita dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto.

Il progetto - definito di “scissione asimmetrica” (*art. 2506 comma 2 seconda parte del c.c.*) - presuppone il consenso dei soci (*parti ovviamente necessarie ed uniche legittimate ad esprimere tale consenso*) finalizzato a valorizzare il concambio azionario in funzione dell’obiettivo di depurare Gesam s.p.a. dalla gestione - in proprio o tramite controllate - di servizi affidati direttamente.

Con determinazione n. 25/2016 l’Amministratore Unico di Lucca Holding SpA aveva rappresentato al Comune di Lucca, con indicativo riferimento i valori contabili al 30.09.2015, l’ordine di grandezza dell’indennizzo da riconoscere ai gestori uscenti (*per scongiurare ogni situazione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.*) in caso di revoca con procedimento di autotutela degli affidamenti del servizio “cimiteri” e del servizio “energia+calore+ illuminazione pubblica”.

La prefigurazione di tale onere è stato stimato - al netto di qualsiasi possibile contenzioso - in termini di arricchimento senza causa ed ammonta ad un valore netto contabile superiore ad euro 10.000.000,00.

Il passaggio logico che ha caratterizzato l’iter argomentativo della valutazione dell’attualità e concretezza dell’interesse pubblico - nel cui ambito si situano gli atti approvati dal Consiglio comunale - era quello del nuovo assetto da dedicare alla gestione dei servizi e delle attività che - fatti salvi ricorsi - potrebbe venir meno con la caducazione dei contratti agli esiti della revoca degli atti di affidamento.

Allo stato l’accordo che si è prefigurato tra le parti prevede che, scorporandosi i servizi in questione, mediante un concambio non proporzionale Lucca Holding s.p.a. ceda a Toscana Energia s.p.a. e al Comune di Capannori complessivamente (*circa*) il 2% del capitale posseduto in Gesam s.p.a.: quel 2%, (*quota inferiore a quella*

originariamente indicata del 9%, in ragione della fuoriuscita di Gesam Gas e Luce s.p.a. dalla operazione), in buona sostanza, rapportato all'entità dell'indennizzo che il Comune dovrebbe verosimilmente sborsare a Gesam s.p.a. appare in tutta la sua convenienza.

Il possibile rilievo evidenziato dall'Autorità consta della circostanza che la "cessione di partecipazioni pubbliche" nel caso, avverrebbe senza una procedura pubblica di alienazione, deroga che deve essere adeguatamente rappresentata al Consiglio Comunale.

L'art. 10 comma del d.lgs. 175/2016 prevede infatti che *"L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione"* ma consente che l'alienazione *"In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata ... che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente....."*

Al riguardo, appurato che, sulla base di autorevoli e condivise valutazioni, il valore della cessione rileva la sua convenienza economica, nel caso specifico la motivazione si arricchisce di una ulteriore considerazione.

Ulteriore problematica sarebbe rappresentata anche dai costi delle perizie che sarebbero comunque necessarie per stimare (*in modo ufficiale*) il valore della partecipazione cedenda ed anche i tempi della sua conclusione, che potrebbero interferire con la stessa procedura di gara dell'Atem, qualora Gesam s.p.a. decidesse di parteciparvi.

Pertanto, nel combinato tra l'art. 10 e l'art. 7 del d.lgs.175/2016, si intende sottoporre al Consiglio Comunale una proposta di deliberazione che motivi e indichi nella negoziazione diretta tra i soci la modalità di cessione della partecipazione nel miglior interesse pubblico, tenendo conto che l'obiettivo fondamentale dell'Amministrazione è quello di ricondurre a norma affidamenti diretti, difficilmente giustificabili sia sul piano della legittimità che su quello della tutela della concorrenza oltre che "accidentali" rispetto al *core-business* di Gesam s.p.a. .

La proposta evidenzierà la convenienza economica e sostanziale della opzione rispetto a quella della alienazione del pacchetto mediante procedura pubblica: e ciò in ragione degli obiettivi prioritari posti a base della più volte richiamata deliberazione 17/2015.

Nello specifico l'operazione di scissione asimmetrica rispetto a soluzioni alternative (*come la reinternalizzazione dei servizi dietro riconoscimento di un equo indennizzo al gestore uscente per gli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati*) tiene conto di elementi caratterizzanti il caso, ovvero:

- la situazione finanziaria del Comune di Lucca, che avrebbe difficoltà a trovare le risorse per pagare l'indennizzo di oltre 10 milioni di Euro spettante a Gesam in caso di revoca dell'affidamento;
- possibilità di far "atterrare" i rami di azienda in questione presso una società in house multiservizi già esistente (Lucca Holding Servizi s.r.l.), la quale può accollarsi tutto l'indebitamento di Gesam SpA associabile ad essi;
- esigenza di non disperdere l'avviamento di rami d'azienda che sono da tempo operativi con propri dipendenti specializzati nei settori presieduti (*cimiteri, pubblica illuminazione, impianti termici*), tenuto anche conto che i contratti in corso sono del tutto "atipici" e prevedono non solo la fornitura di servizi, ma anche la progettazione e l'attuazione di un impegnativo programma di investimenti impiantistici a suo tempo concordati con il Comune (*da attuare su base pluriennale*), oggi in pieno corso di realizzazione, che sarebbe dannoso interrompere (*dato che andrebbero sprecate le immobilizzazioni accumulate in progettazione, parti di ricambio, software impiantistico, ecc.*).

In questo senso la proposta evidenzierà la ragionevolezza dell'affidamento dei servizi *espunti* da Gesam s.p.a. ad una società in house già attiva, in ragione dell'oggetto e del valore della prestazione nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Sempre con determinazione n. 11 del 10 Febbraio 2016, l'Amministratore Unico di Lucca Holding SpA informava il Comune di Lucca del contenuto integrale del menzionato "progetto di scissione" e dell'orientamento del Consiglio di Amministrazione di Gesam SpA a sottoporlo all'Assemblea degli azionisti solo dopo che i suoi maggiori soci (*Lucca Holding SpA e Toscana Energia SpA*) avessero tra loro sottoscritto "accordi vincolanti" per rafforzare la società "scissa" la quale resterebbe titolare del ramo aziendale che cura la distribuzione del gas, per impegnarsi reciprocamente ad attuare un progetto comune di natura industriale (*Joint Venture*) che la renda competitiva anche in vista della imminente gara di ATEM.

L'attualità di quanto prefigurato è oggi condizionata dalla entrata in vigore del d.lgs. 175/2016 e dalle incognite riguardo i contenuti dell'emanando d.lgs. sui servizi pubblici locali di interesse economico generale: il ramo della distribuzione del gas infatti (*il cui affidamento risulta prolungato di fatto e fino allo sfinimento nel guado della fase "transitoria"*) se ancora è caratterizzato dalla "produzione di un servizio di interesse generale" non impedirebbe la partecipazione pubblica al capitale dell'impresa.

Proprio per questo, in attesa di chiarimenti istituzionali ed autorevoli, l'Amministrazione ha ritenuto preferibile rinviare ogni decisione circa l'operazione prefigurata di progressivo contenimento della propria partecipazione al capitale sociale di Gesam s.p.a. (*quella che, nella segnalazione della Autorità, è individuata*

laddove si fa riferimento alla diminuzione fino al 20% della quota detenuta in Gesam s.p.a.).

In altri termini, nell'attuale, la complessa operazione di "rafforzamento" della società prospettata dalla richiamata determinazione dell'A.U. di L.H. s.p.a. non comporterà alcuna azione da parte del Comune di Lucca: l'incertezza del quadro normativo (*paradossalmente derivante proprio da una disposizione del recente d.lgs. 175/2016*) farà sì che al Consiglio comunale non venga sottoposto alcun atto di indirizzo al riguardo.

Con l'occasione peraltro, in questa sede si intende confermare la convinzione che l'operazione che prefigura per Gesam Reti SpA (*sulla base di specifici accordi tra gli attuali azionisti*) un programma di rafforzamento tecnico e patrimoniale (*del tipo di quello prospettato dall'Amministratore Unico di Lucca Holding SpA con Determinazione n. 11/2016, di cui l'AGCM ha ricevuto copia*) convenuto tra gli attuali azionisti di Gesam SpA (*Comune di Lucca, Toscana Energia SpA e Comune di Capannori*) attraverso un impegnativo programma di progressiva patrimonializzazione della società, incrementandone in modo consistente il capitale sociale con apporti da liberare anche in maniera non proporzionale, mediante conferimento in denaro o anche in natura (*es: conferimento rami di azienda distribuzione gas*), non sarebbe comunque lesiva della concorrenza.

L'operazione in effetti sarebbe disciplinata esclusivamente dalle norme del Codice civile e non prevederebbe alcuna alienazione di partecipazioni.

Per di più – proprio nella logica della tutela della concorrenza – consentirebbe ad un soggetto che volesse rafforzarsi aziendalmente per gestire in maniera economicamente competitiva tutte le attività di distribuzione del gas che interessano il bacino distributivo della provincia di Lucca, di misurarsi al suo interno (*quindi nella attuale composizione societaria*) anche in vista delle gare per l'assegnazione del servizio di distribuzione, senza che questo vada ad interferire né a condizionare altri soggetti ma solo per le finalità di "meglio competere" per il mercato.

Lo scenario alternativo – considerati i rapporti interni alla attuale società – potrebbe essere quello di far fuori uno o entrambi i soggetti Gesam s.p.a. e Toscana Energia s.p.a. dal mercato della distribuzione: le scelte dell'uno (*Gesam s.p.a.*) sarebbero di fatto nella conoscenza dell'altro (*Toscana Energia s.p.a.*) che potrebbe utilizzarle in senso "ostile" o comunque utile a favorire la propria autonoma scelta di partecipare alla gara.

Con il risultato che, alla fine, qualcuno potrebbe magari asserire l'impossibilità di partecipare ad una gara sia per Gesam s.p.a. che – autonomamente – per il socio di minoranza (*Toscana Energia s.p.a.*).

In ultima analisi, l'operazione prefigurata, condotta nei binari del Codice Civile, rafforzerebbe e non diminuirebbe l'agone tra i competitor nello scenario della

gara del gas, considerato che la posizione di tutti gli attuali gestori del servizio, all'interno del bacino, è comunque una situazione di fatto "legittimata" solo dalla impossibilità di interrompere i servizi e che tutti i concorrenti (*nuovi o vecchi gestori in sede di ambito, ovvero altri*) partiranno da zero, dovendo elaborare il miglior piano di sviluppo possibile e solo su quello essere valutati per l'affidamento della concessione.

Lucca, 22 dicembre 2016

Il Segretario Generale
Dott.ssa Sabina Pezzini

I Dirigenti
Dott. Graziano Angeli, Dott. Lino Paoli e Ing. Antonella Giannini

*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

Rif. n. S2657b/DSA

Al Sindaco del Comune di Lucca
Via Santa Giustina, 6 - Palazzo Orsetti
55100 Lucca
PEC: comune.lucca@postacert.toscana.it

COMUNE DI LUCCA
PROTOCOLLO N. 0041990/2017 DEL 31/01/2017 - 1.15.1
SERVIZIO FINANZIARIO

Oggetto: Vostra comunicazione del 23 dicembre 2016, in merito al riassetto delle partecipazioni societarie del Comune di Lucca.

Con riferimento alla comunicazione in oggetto, con la quale codesta amministrazione, in risposta alla segnalazione dell'Autorità del 9 novembre 2016, ha rappresentato il nuovo progetto di riassetto delle proprie partecipazioni societarie nella società Gesam, si rende noto che l'Autorità, nella propria riunione del 25 gennaio 2017, ha ritenuto che allo stato non sussistano criticità di natura concorrenziale del progetto proposto nella forma in cui esso è stato comunicato.

L'Autorità si riserva tuttavia la possibilità di intervenire nuovamente al fine di verificare la compatibilità dell'operato del Comune con la normativa a tutela della concorrenza qualora nella fase di attuazione del progetto, o in momenti successivi, codesto Comune dovesse mettere in atto un riassetto delle proprie partecipazioni diverso da quello rappresentato.

L'Autorità ringrazia per l'attenzione riservata allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

